


Załącznik nr 2 do Uchwały nr 73/2023 Senatu UPJPII
z dnia 25 września 2023 r.



Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

STATUTO

STATUTO DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GIOVANNI PAOLO II DI CRACOVIA

I. INTRODUZIONE

§1

La Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, definita nel prosieguo anche “Università”, è un ateneo pontificio e un’università ecclesiastica eretta canonicamente dalla Sede Apostolica. Essa, seguendo le necessità contemporanee della Chiesa polacca, realizzando la Sua missione universale e rispondendo ai bisogni dell’evangelizzazione odierna, continua la missione storica della Facoltà di Teologia dell’Università Jagellonica e della Pontificia Accademia Teologica di Cracovia. L’Università, conformemente alle condizioni attuali di realizzazione della missione della Chiesa, si occupa dello studio e della trasmissione delle conoscenze teologiche, umanistiche, sociali, artistiche, del sapere caratteristico di altre discipline scientifiche e artistiche, nonché del conferimento di titoli professionali, di gradi scientifici, di gradi in campo artistico e del titolo di professore. Il motto dell’Università corrisponde alle parole di Cristo *Euntes docete* – “Andate dunque e ammaestrate” (Mt 28, 19).

§2

Il carattere, la struttura e l’attività dell’Università sono definiti dalle sue norme ecclesiastiche interne: Bolla *Eximiae devotionis affectus* di papa Bonifacio IX, che su richiesta del re Ladislao Jagellone e di sua moglie Edvige eresse, in data 11 gennaio 1397, la Facoltà di Teologia dell’Accademia di Cracovia; Decreto della Congregazione dei Seminari e delle Università del 16 dicembre 1959, in base al quale la Facoltà di Teologia, dopo la scorporazione dall’Università Jagellonica, rimase, nella città di Cracovia, sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica; Decreto della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica del 2 giugno 1974, che riconobbe alla Facoltà di Teologia di Cracovia il titolo di università pontificia; Decreto della suddetta Congregazione che eresse, in data 23 dicembre 1976, la Pontificia Facoltà di Filosofia di Cracovia; motu proprio *Beata Hedvigis* di papa

Giovanni Paolo II dell'8 dicembre 1981, in base al quale venne costituita la Pontificia Accademia Teologica di Cracovia con, al suo interno, la Facoltà di Storia della Chiesa; Decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 14 maggio 2004, in base al quale venne eretta la Facoltà di Teologia nella Sezione di Tarnów; Decreto della suddetta Congregazione dell'11 gennaio 2009, in base al quale venne eretta la Facoltà di Scienze Sociali; Decreto della Sede Apostolica del 19 giugno 2009 sull'erezione della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia; Decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 19 marzo 2014, in base al quale venne eretta la Facoltà di Diritto Canonico; nome universali e particolari del *Codice del diritto canonico* promulgato il 25 gennaio 1983; disposizioni del Primo Sinodo della Provincia di Cracovia del 7 giugno 1983; Costituzione Apostolica di papa Francesco *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017, insieme ai Provvedimenti Esecutivi della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017; altre norme vigenti del diritto canonico. Lo stato giuridico e l'attività della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia si basano anche sulle disposizioni del Concordato tra la Sede Apostolica e la Repubblica di Polonia del 28 luglio 1993, nonché su quelle del Contratto stipulato il 1° luglio 1999 tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca in merito allo stato giuridico degli atenei fondati e gestiti dalla Chiesa Cattolica, comprese università, facoltà distaccate e seminari superiori, nonché in merito al modo e all'ambito di assegnazione, da parte dello Stato, dei gradi e dei titoli conferiti da tali atenei, considerando anche il diritto statale vigente in materia di istruzione superiore e ricerca.

§3

La Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia ricorda con gratitudine tutto ciò che venne compiuto, affinché l'ateneo potesse continuare a funzionare e a svilupparsi nelle sue forme precedenti, dall'arcivescovo metropolita di Cracovia card. Karol Wojtyła, con particolare riferimento alla sua attività successiva al 16 ottobre 1978, in qualità di Vescovo di Roma. L'Università, nello svolgimento della propria attività, ha a cuore la diffusione della memoria e l'approfondimento degli insegnamenti del suo Santo Patrono.

§4

L'Università ha sede a Cracovia.

§5

L'Università possiede uno stendardo, uno stemma e un proprio timbro, i cui modelli e regole di utilizzo sono definiti dal senato.

§6

L'Università può essere membro di associazioni di atenei polacchi e internazionali, a condizione che venga mantenuta la sua identità ecclesiastica.

§7

L'Università, in particolare, ha la seguente missione e i seguenti obiettivi: approfondimento del patrimonio della fede, sviluppo di ricerche nel campo della teologia, della filosofia, della storia e del diritto canonico, nonché delle altre scienze umanistiche e sociali, dell'arte e delle altre materie e discipline scientifiche; formazione nell'ambito delle materie e delle discipline ecclesiastiche sopracitate; conduzione di attività di ricerca, didattiche ed educative. L'obiettivo e la missione dell'Università comprendono anche la collaborazione nell'opera di evangelizzazione, l'influenza sulla società contemporanea all'insegna del sistema dei valori cattolici, l'attività finalizzata allo sviluppo delle comunità locali e regionali.

§8

I membri della comunità universitaria, ossia le autorità collegiali e personali, i docenti accademici, i dipendenti diversi dai docenti accademici, i dottorandi e gli studenti, nell'ambito dei ruoli e delle funzioni svolte, sono responsabili del bene dell'Università e devono avere a cuore il suo sviluppo. L'attenzione nei confronti dello stato delle ricerche scientifiche e del livello dell'insegnamento rientra, in primo luogo, tra le responsabilità dei docenti accademici, con particolare riferimento ai docenti ordinari, che devono trattare le attività didattiche condotte all'Università come impegni di primaria importanza.

§9

L'Università prende iniziative finalizzate a garantire alle persone disabili condizioni di partecipazione illimitata al processo di selezione dei candidati agli studi, nonché a offrire la possibilità di fruire pienamente di tutte le forme di istruzione, di essere parte integrante della comunità accademica e di svolgere attività di ricerca scientifica.

II. STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

§10

La Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia è una comunità di studio, ricerca e formazione, composta da facoltà e, nell'ambito di queste ultime, da istituti costituenti le unità organizzative di base dell'Università. Ciascuna delle facoltà è provvista di un proprio statuto, approvato dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica. Le facoltà, in qualità di unità organizzative di base dell'Università (con particolare riferimento ai loro docenti ordinari), collaborano reciprocamente per garantire l'interdisciplinarietà degli studi ecclesiastici, il miglior svolgimento dell'attività di ricerca e la trasmissione più efficiente delle conoscenze. All'interno delle facoltà e degli istituti, in base ai propri regolamenti, si svolge l'attività dei consigli delle discipline scientifiche o artistiche (definiti, nel prosieguo dello Statuto, anche "consigli delle discipline") studiate presso l'Università. L'Università comprende anche una o più scuole di dottorato, gestita/gestite dal direttore della scuola di dottorato/direttori delle scuole di dottorato nominati dal rettore, in base al regolamento/regolamenti della scuola di dottorato, che ne definisce/definiscono la struttura, i compiti e il funzionamento.

§11

Nella struttura dell'Università esistono anche:

1. enti interfacoltà, universitari e interuniversitari, nonché enti ausiliari di carattere sperimentale, economico o di servizio, con particolare riferimento a: studi, laboratori, centri dediti alla realizzazione di attività volte a coadiuvare il funzionamento dell'Università;

2. enti amministrativi aventi il compito di sostenere lo svolgimento dei compiti dell'Università.

§12

L'apertura di nuove facoltà presso l'Università viene portata a termine dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica. L'obiettivo delle facoltà consiste nello svolgimento di un'attività didattica e di ricerca, nonché nella formazione del personale di ricerca nell'ambito delle proprie competenze, compreso lo svolgimento di procedimenti finalizzati al conferimento dei gradi accademici per mezzo delle commissioni nominate dal senato. Il conferimento dei gradi scientifici, dei gradi artistici e del titolo di professore si svolge, presso l'Università, ai sensi delle norme del diritto statale e di quello ecclesiastico.

§13

All'interno delle facoltà dell'Università svolgono la propria attività cattedre e istituti nominati dai consigli delle facoltà stesse. Le loro decisioni sono approvate dal senato. Il funzionamento, la creazione, la fusione, la trasformazione o l'eliminazione, in futuro, di altre unità dedite all'attività di ricerca o all'attività organizzativo-didattica all'interno delle facoltà, oppure di enti ausiliari, saranno di competenza del consiglio della facoltà, la cui decisione dovrà ottenere l'approvazione del senato.

§14

Le singole facoltà, a seconda delle necessità esistenti in un dato momento, dopo l'ottenimento del consenso della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica possono organizzare corsi di studio all'interno della facoltà, interfacoltà o interuniversitari, di carattere interdisciplinare o multidisciplinare, aventi come obiettivo l'approfondimento delle conoscenze nell'ambito delle discipline scientifiche studiate presso l'Università.

III. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

§15

1. I soggetti che esercitano la propria autorità nei confronti dell'intera Università sono: gran cancelliere, rettore e senato. I soggetti che esercitano la propria autorità nei confronti delle singole facoltà sono: decano e consiglio di facoltà. I soggetti che esercitano la propria autorità sulle singole discipline scientifiche e artistiche sono il responsabile della disciplina e il consiglio della disciplina scientifica o artistica, secondo i propri regolamenti. Per quanto concerne la Facoltà di Teologia della Sezione di Tarnów, un altro dei soggetti che esercitano la propria autorità è il gran vicecancelliere. La nomina per lo svolgimento di una funzione dirigenziale che comprenda, nell'ambito dei propri incarichi caratteristici, le questioni studentesche e quelle legate ai dottorandi, richiederà la presa di accordi con i rappresentanti degli studenti o con i rappresentanti dei dottorandi. La mancata assunzione di una posizione da parte dei rappresentanti degli studenti o dei dottorandi entro il termine previsto equivarrà all'espressione del consenso.
2. Gli organi dell'Università sono: rettore, senato, decani, consigli delle facoltà, consigli delle discipline scientifiche o artistiche, consigli delle scuole di dottorato.
3. Nella struttura organizzativa dell'Università sono attive anche le seguenti figure (che tuttavia non rappresentano organi della struttura): prorettori, responsabili delle discipline scientifiche o artistiche, responsabili degli indirizzi di studi realizzati, direttori delle scuole di dottorato e consigli scientifici delle scuole di dottorato.

1. GRAN CANCELLIERE E GRAN VICECANCELLIERE

§16

1. Il Gran Cancelliere, corrispondente all'arcivescovo metropolita di Cracovia:
 - a) ha a cuore il bene e lo sviluppo dell'Università, appoggia l'unità di tutti i membri della comunità accademica, sostiene l'attività di ricerca e l'attività didattica dell'Università, controlla la purezza dell'insegnamento cattolico, i buoni costumi e la disciplina di tutta la comunità universitaria, si adopera per il

mantenimento dell'unità dell'Università e della sua connessione con la Chiesa universale e locale, promuove il ruolo e il significato dell'Università nella Metropoli di Cracovia, prende misure finalizzate a garantire il sostegno materiale, fornendo procure adeguate in questo frangente;

- b) Rappresenta la Sede Apostolica nei confronti dell'Università e l'Università nei confronti della Sede Apostolica, anche mediante la presentazione, alla Sede Apostolica, del testo dello statuto dell'Università ai fini della sua approvazione;
- c) si rivolge alla Sede Apostolica per le questioni previste dallo statuto e le presenta, ogni cinque anni, un rendiconto relativo allo stato dell'Università;
- d) Si adopera affinché lo statuto e le norme statutarie stabilite dalla Sede Apostolica siano fedelmente rispettate;
- e) Si rivolge alla Sede Apostolica con la richiesta di approvazione della nomina del rettore e dei decani;
- f) Si rivolge alla Sede Apostolica richiedendo il *nihil obstat* prima dell'assunzione di un accademico in qualità di docente ordinario presso le varie facoltà dell'Università;
- g) Si rivolge alla Sede Apostolica richiedendo il *nihil obstat* per i candidati al ruolo di professore dell'Università e professore;
- h) Affida il ruolo di professore e conferisce il titolo di professore dopo l'ottenimento del *nihil obstat* della Sede Apostolica, qualora un dato soggetto non abbia già ottenuto il *nihil obstat*;
- i) concede e ritira la missione canonica ai docenti accademici dediti all'insegnamento di discipline riguardanti la fede e la moralità; nel caso delle altre discipline, concede ai dipendenti dediti all'attività didattico-scientifica e all'attività didattica l'autorizzazione all'insegnamento o la missione canonica (con la possibilità di ritirarla in casi giustificati);
- j) approva e sottoscrive, insieme al rettore e al decano, i contratti di collaborazione con i seminari e con gli istituti superiori religiosi; indirizza richieste alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica affinché quest'ultima provveda all'affiliazione, all'aggregazione e all'incorporazione con l'Università o con le sue facoltà ai sensi del diritto canonico; acconsente alla sottoscrizione, da parte del rettore, di contratti di collaborazione con gli atenei,

gli istituti scientifici e gli altri enti nazionali ed esteri, nonché alla partecipazione dell'Università a federazioni di atenei;

- k) riceve la dichiarazione di fede dal nuovo rettore e dai nuovi decani;
 - l) richiede, alla Sede Apostolica, il *nihil obstat* ai fini del conferimento del titolo di dottore *honoris causa*;
 - m) Sottoscrive i diplomi di assegnazione del ruolo di professore, di conferimento del titolo di professore, nonché i gradi accademici e i gradi artistici;
 - n) Custodisce il patrimonio dell'Università.
2. In caso di vacanza della sede arcivescovile di Cracovia, il ruolo di gran cancelliere passa temporaneamente all'amministratore dell'Arcidiocesi di Cracovia.

§17

Il gran cancelliere è tenuto informato in merito a tutte le questioni importanti legate all'Università da parte del rettore.

§18

I compiti di cui al §16 comma 1 dello statuto, con riferimento alla Facoltà di Teologia – Sezione di Tarnów sono svolti, *mutatis mutandis* – in accordo con il gran cancelliere – dal gran vicecancelliere, ossia dal vescovo di Tarnów. In caso di vacanza della sede vescovile di Tarnów, il ruolo di gran cancelliere passa temporaneamente all'amministratore della Diocesi di Tarnów.

2. SENATO

§19

Il senato è l'organo collegiale supremo dell'Università nell'ambito delle questioni organizzative, scientifiche, di ricerca, didattiche, studentesche, amministrative e finanziarie. La cadenza del senato dell'Università dura quattro anni e ha inizio il 1° settembre.

§20

1. I membri del senato sono:

- a) rettore – in qualità di presidente;
 - b) prorettori;
 - c) decani;
 - d) capi di discipline scientifiche e artistiche e direttore della scuola di dottorato;
 - e) rappresentanti dei docenti accademici per i quali l'Università è il luogo di lavoro principale, in misura pari al 10% dei membri del Senato di cui ai punti a) – d) e g);
 - f) rappresentanti dei dipendenti diversi dai docenti accademici, selezionati in misura pari al 10% dei membri del Senato di cui ai punti a) – d) e g);
 - g) cancelliere (direttore amministrativo);
 - h) rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, selezionati in base ai regolamenti approvati dal senato, in misura non minore al 20% dei membri del Senato di cui ai punti a) – d) e g). Gli studenti e i dottorandi sono rappresentati da almeno un rappresentante di ciascuno di questi gruppi.
2. Il membro del senato può espletare la propria funzione per due cadenze consecutive. Ciò non riguarda coloro che ne sono membri in relazione alla funzione svolta presso l'Università. Le norme di selezione dei membri del senato sono definite da un regolamento a parte promulgato dal senato. Nel regolamento di cui sopra è necessario considerare il fatto che i membri eleggibili del senato svolgono la propria funzione nell'ambito di una cadenza comune.
 3. L'appartenenza al senato viene persa, in particolare, in caso d'interruzione dell'espletamento della funzione, di rinuncia e di perdita dello stato di studente o dottorando.

§21

Il senato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, fatti salvi i periodi liberi dall'attività didattica. Le sedute straordinarie si svolgono in caso di necessità. Le sedute del senato vengono convocate dal rettore. Le sedute straordinaria del senato sono convocate dal rettore di propria iniziativa o in presenza di una richiesta formulata da almeno 1/3 dei membri del senato. Le sedute del senato sono presiedute dal rettore e, in caso di assenza di quest'ultimo, da prorettore da

egli delegato. Qualora il rettore sia limitato da impedimenti, la seduta del senato sarà convocata dal prorettore più anziano, che fungerà anche da presidente della seduta.

§22

Il senato ha un proprio segretario, incaricato di preparare e redigere i verbali delle sedute. Il segretario viene scelto dal senato, dietro richiesta del rettore. Il segretario partecipa alle sedute del senato senza diritto di voto (sempre che non sia membro di quest'organo).

§23

1. Alla seduta del senato può sempre partecipare il gran cancelliere, che avrà un ruolo consultivo.
2. Alle sedute del sedato, senza diritto di voto, partecipa anche l'addetto stampa dell'Università. Qualora vi sia un invito in tal senso da parte del rettore, anche i soggetti indicati a seguire potranno partecipare alla seduta con un ruolo consultivo:
 - a) responsabili delle discipline, responsabili degli indirizzi di studi e delle altre unità dell'Università;
 - b) direttore della biblioteca;
 - c) direttore della casa editrice;
 - d) capo contabile.
3. Il rettore, in caso di necessità, potrà invitare alla totalità o a parte della seduta del senato, anche altri soggetti. Essi saranno presenti a titolo consultivo, nelle questioni che rientrano nel loro ambito di competenze.
4. Il rettore ha anche la possibilità di disporre il voto in forma elettronica. Questo metodo di voto può essere utilizzato anche dagli altri enti dell'Università.

§24

Il senato può promulgare il regolamento delle proprie sedute, destinato a definire nel dettaglio l'organizzazione e la modalità di funzionamento.

§25

Gli organi autorizzati dal senato al rilascio di opinioni sono le commissioni del senato convocate dal senato stesso. I membri della commissione sono nominati dal senato su richiesta del rettore. La struttura delle varie commissioni del senato, i loro compiti e il metodo d'azione sono definiti dai regolamenti promulgati dal senato.

§26

Nelle competenze del senato rientrano i seguenti ambiti di attività:

1. definizione degli indirizzi principali dell'attività, delle strategie e dello sviluppo dell'Università;
2. promulgazione dello statuto dell'Università, insieme alla sua interpretazione e all'approvazione degli statuti delle facoltà;
3. promulgazione dei regolamenti di: corsi di studio universitari, scuole di dottorato, master post-laurea;
4. promulgazione o approvazione di altri regolamenti, qualora tale operazione, ai sensi delle norme vigenti, non rientri nelle competenze di un altro organo dell'Università;
5. elezione del rettore;
6. conferma della correttezza dell'elezione dei decani;
7. emissione di delibere in merito alla costituzione di nuove facoltà, alla trasformazione e alla chiusura di quelle esistenti, senza che ciò vada a limitare le competenze della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica;
8. approvazione delle delibere in merito alla costituzione dei consigli per le discipline, alla nomina di cattedre e istituti, alla creazione di nuovi enti organizzativi di grado inferiore, alla trasformazione e alla cancellazione di quelli esistenti;
9. l'adozione di risoluzioni sull'adesione alla procedura per la creazione di nuovi studi superiori e l'applicazione alla Santa Sede a tale scopo e la loro chiusura;
10. l'assegnazione di gradi accademici e la nomina di commissioni a tale scopo in disciplina di sociologia;

11. stabilire un programma dei corsi di studio, dei master post-diploma e dei programmi di formazione, dopo l'ottenimento dell'opinione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, a condizione che la scadenza inefficace del periodo di quattordici giorni necessario per l'espressione di un'opinione da parte di questi rappresentanti;
12. controllo del corretto funzionamento delle facoltà e dei consigli per le discipline scientifiche;
13. conferimento del titolo di dottore *honoris causa*, dopo l'ottenimento del consenso del gran cancelliere e del *nihil obstat* della Sede Apostolica, e di altri riconoscimenti e premi;
14. approvazione delle delibere dei consigli di facoltà e dei consigli per le discipline in merito a:
 - a) modifica delle norme dettagliate per il loro funzionamento;
 - b) assegnazione delle cariche di professore;
 - c) assunzione presso l'Università, a tempo pieno o a tempo parziale, di docenti accademici in possesso del titolo di professore o del grado di doktor habilitowany (professore associato);
15. delibera in merito alle regole, alle condizioni, al modo e ai termini di inizio e conclusione della selezione dei candidati interessati a partecipare ai corsi di studio, alla scuola di dottorato e ai master post-diploma;
16. approvazione dei progetti dei contratti: affiliazione, aggregazione, incorporazione e fusione (connessione) degli studi condotti nei seminari maggiori e negli istituti superiori della scienza religiosa con l'Università;
17. giudizio delle controversie aventi come oggetto l'attribuzione delle competenze alle facoltà e ai consigli per le varie discipline scientifiche;
18. nomina e destituzione, su richiesta del rettore, del segretario del senato e dell'addetto stampa dell'Università;
19. espressione del consenso alla nomina o alla destituzione, da parte del rettore, del cancelliere (direttore amministrativo) dell'Università, del capo contabile, insieme alla definizione delle loro competenze;
20. promulgazione delle regole di assunzione dei dipendenti;
21. promulgazione del programma materiale-finanziario;

22. approvazione del rendiconto annuale relativo all'esecuzione del programma materiale-finanziario e presa di decisioni in merito alla ripartizione dell'utile o alla copertura delle perdite;
23. approvazione dei rendiconti annuali del rettore sull'attività dell'Università;
24. approvazione del rendiconto finanziario annuale;
25. esecuzione della valutazione del funzionamento dell'Università;
26. emissione di delibere in merito a:
 - a) acquisto e vendita di immobili e altri elementi patrimoniali di valore superiore all'importo definito dal senato;
 - b) accettazione di donazioni, eredità o lasciti;
 - c) accesso a società o ad altre organizzazioni economiche, costituzione di fondazioni;
 - d) scelta di un soggetto incaricato del controllo della correttezza del rendiconto finanziario;
27. nomina delle commissioni del senato;
28. nomina di un tutor per le organizzazioni studentesche e le organizzazioni dei dottorandi;
29. emissione di altre delibere nell'ambito di questioni non appartenenti alle competenze dei rimanenti organi dell'Università, con particolare riferimento alle questioni didattiche, risultanti dalle norme vigenti del diritto ecclesiastico e statale.

§27

1. Il senato emette le proprie delibere con la maggioranza relativa dei voti, in presenza di almeno metà dei propri membri.
2. Per l'elezione del rettore e nelle questioni indicate, con la maggioranza relativa dei voti, come questioni di particolare importanza, per la validità della delibera sarà richiesta una maggioranza qualificata, pari a 2/3 dei voti. Nella categoria delle questioni di particolare importanza rientrano anche i procedimenti di destituzione del rettore e di licenziamento di un docente fisso.
3. Il senato si esprime tramite il voto segreto:
 - a) nel caso delle elezioni e di ogni altra questione legata al personale;
 - b) nel caso delle domande di modifica dello statuto;

- c) nelle questioni legate ai posti di professore e al titolo di dottore *honoris causa*;
- d) in tutte le questioni per le quali il senato, con la maggioranza assoluta dei voti, riterrà necessario adottare la votazione segreta.

§28

Le delibere del senato relative alle questioni che rientrano nelle sue competenze saranno vincolanti per il rettore e per gli altri organi dell'Università e per tutti i membri della comunità universitaria.

§29

Qualora il gran cancelliere ritenga che una delibera emessa dal senato non sia vantaggiosa per l'Università, potrà imporre al senato il suo riesame. Al momento del riesame, per l'emissione di una nuova delibera sarà richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

3. RETTORE E PRORETTORI

§30

Il rettore dell'Università, qualora lo statuto o altre norme non prevedano diversamente, espleta, in particolare, le seguenti funzioni:

1. gestisce l'Università, sostiene la sua unità, coordina la collaborazione e lo sviluppo, elabora e realizza la strategia di sviluppo dell'Università promulgata dal senato e presenta il rendiconto della sua attività;
2. conferisce il regolamento organizzativo e rappresenta l'Università all'esterno;
3. nomina e destituisce i prorettori, i direttori delle scuole di dottorato e, su richiesta del decano, i responsabili delle discipline, i responsabili degli indirizzi degli studi superiori o degli altri studi, definendo le loro competenze,
4. crea, dopo aver ottenuto il consenso della Santa Sede, e chiude studi superiori in un determinato campo, livello e profilo, e crea e chiude altri studi;
5. istituisce, trasforma e chiude le scuole di dottorato;

6. è il superiore di tutti i dipendenti, dei dottorandi e degli studenti, ed espleta funzioni connesse al diritto del lavoro;
7. giudica le controversie in materia di competenze tra decani, presidenti dei consigli delle discipline e tra gli altri soggetti investiti di funzioni dirigenziali presso l'Università;
8. informa il gran cancelliere in merito alle questioni più importanti per l'Università;
9. gestisce gli aspetti finanziari e le questioni economiche dell'Università;
10. controlla all'inizio di ogni anno l'effettivo aggiornamento, in forma elettronica, dei dati dell'Università presenti nella banca dati della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, nonché i dati contenuti nel sistema informatico per l'istruzione superiore e per la scienza;
11. ha il diritto di partecipare, con voto decisivo, alle sedute di tutti i consigli di facoltà, dei consigli delle discipline e degli altri organi collegiali dell'Università;
12. gestisce la collaborazione dell'Università con gli enti scientifici nazionali ed esteri;
13. controlla il rispetto della legge, la sicurezza e l'ordine all'interno dell'Università;
14. convoca le sedute del senato e le presiede;
15. fa da intermediario tra i consigli delle facoltà, i consigli delle discipline, il senato e il gran cancelliere;
16. è responsabile della conduzione della politica relativa al personale presso l'Università;
17. accetta, personalmente o tramite il proprio delegato, la dichiarazione di fede dai docenti delle discipline relative alla fede o ai costumi, prima che questi ultimi inizino a espletare le proprie funzioni;
18. convoca le commissioni disciplinari per i docenti accademici e gli altri dipendenti, per i dottorandi e gli studenti, nonché i portavoce disciplinari. Le commissioni e i portavoce svolgono la propria attività in base al regolamento promulgato dal senato.

§ 31

Le decisioni amministrative emesse dal rettore possono essere oggetto di una richiesta di riesame e di altre misure di appello previste dalle norme di legge vigenti.

§32

Il rettore dell'Università è sostituito dai prorettori, nominati e destituiti dal rettore dell'Università stesso. L'ambito delle competenze dei prorettori è definito dal regolamento organizzativo dell'Università. Il numero dei prorettori viene definito dal rettore. La nomina del prorettore per gli studenti richiede il consenso dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi.

§33

Il prorettore è il procuratore del rettore, autorizzato alla conduzione delle pratiche a suo nome. Il rettore concede al prorettore adeguate procure.

§34

Il rettore elegge il senato (caratterizzato da una cadenza quadriennale) secondo il regolamento elettorale approvato dal senato. I membri del senato vengono scelti tra i docenti in possesso del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato), per i quali l'Università è il luogo di lavoro principale, appartenenti al novero dei docenti fissi di una delle facoltà universitarie.

§35

L'elezione del rettore deve essere effettuata con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla conclusione della sua cadenza.

§36

Il gran cancelliere informa la Sede Apostolica in merito all'elezione del rettore, al fine di ottenere l'approvazione della figura scelta. Il rettore, all'inizio della propria cadenza, presenta una dichiarazione di fede ai sensi delle norme del diritto canonico e dello statuto dell'Università.

§37

Qualora il rettore interrompa l'espletamento delle proprie funzioni prima dello scadere della cadenza, il senato provvederà *quam primum* a eleggere un nuovo rettore per la parte restante della cadenza. Tuttavia, qualora l'elezione abbia avuto luogo nel corso degli ultimi sei mesi della cadenza, il nuovo rettore svolgerà la propria funzione per tutta la cadenza successiva. Nel periodo compreso tra la cessazione dell'espletamento delle funzioni da parte del vecchio rettore e l'elezione del nuovo rettore, i suoi obblighi saranno svolti dal prorettore più anziano per età anagrafica.

§38

Il rettore e i prorettori da egli nominati non potranno svolgere la propria funzione per più di due cadenze successive. Ciascuna delle cadenze ha una durata di 4 anni e ha inizio il 1° settembre dell'anno di elezione del rettore/prorettore.

§39

Il rettore può essere destituito dal senato. La richiesta scritta e motivata di destituzione del rettore può essere presentata da almeno 1/3 dei membri del senato o dal gran cancelliere. La delibera relativa alla destituzione del rettore viene emessa con una maggioranza costituita da almeno 2/3 dei voti, in presenza di almeno 1/2 dei membri del senato.

4. CONSIGLIO DI FACOLTÀ

§40

Il Consiglio di Facoltà si occupa delle questioni relative alla didattica, all'educazione e al funzionamento della facoltà nel suo insieme. La nomina delle strutture della facoltà fa parte delle competenze del consiglio di facoltà, la cui cadenza ha una durata di quattro anni e inizia il 1° settembre.

§41

1. I membri del consiglio di facoltà sono:
 - a) decano – in qualità di presidente;

- b) responsabili/curatori delle discipline (comprese le discipline trattate dagli istituti) e responsabili degli indirizzi di studi condotti presso la facoltà;
 - c) docenti accademici in possesso del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato);
 - d) curatori delle cattedre privi del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato);
 - e) almeno due rappresentanti degli altri docenti accademici, scelti in base al regolamento approvato dal senato, in modo tale che il numero totale dei suddetti rappresentanti non superi il 20% del totale dei membri del consiglio di facoltà;
 - f) rappresentanti degli studenti e dei dottorandi della disciplina presente in facoltà, scelti in base al regolamento approvato dal senato, Gli studenti e i dottorandi sono rappresentati da almeno un rappresentante di ciascuno di questi gruppi.
2. I soggetti menzionati ai punti a) – e) devono essere assunti a tempo pieno presso la facoltà a cui il consiglio si riferisce, e l'Università deve essere il loro luogo di lavoro principale.

§42

1. A seguire vengono presentate le competenze del consiglio di facoltà:
- a) definizione dei principali indirizzi di svolgimento dell'attività da parte della facoltà, nomina dei consigli delle discipline presenti in facoltà e presa di decisioni relative al personale;
 - b) promulgazione dello statuto della facoltà, insieme alla sua interpretazione e ai chiarimenti;
 - c) definizione, dopo l'ottenimento dell'opinione da parte dell'organo di autogoverno studentesco competente, nonché ai sensi delle linee guida accettate dal senato, dei programmi dei corsi di studio e dei progetti relativi ai programmi dei corsi di studio;
 - d) elezione del decano;
 - e) valutazione dell'attività del decano e approvazione del rendiconto annuale del decano relativo all'attività della facoltà;

- f) nomina delle cattedre e degli altri enti di facoltà, sospensione e abolizione degli stessi;
 - g) nomina e destituzione dei responsabili delle cattedre e dei responsabili delle altre strutture della facoltà;
 - h) definizione del progetto relativo alle regole di selezione per gli indirizzi condotti presso la facoltà;
 - i) gestione dei procedimenti aventi come oggetto l'assegnazione delle cariche di professore e professore dell'Università;
 - j) conferimento del grado di licenza ecclesiastica;
 - k) presentazione al senato delle domande relative a questioni che richiedono una decisione del senato stesso;
 - l) nomina, ove necessario, delle commissioni di facoltà ai fini della conduzione di particolari procedure o dell'espressione di opinioni;
 - m) emissione di delibere nell'ambito di altre questioni definite nel diritto statale e nel diritto ecclesiastico vigente.
2. Alla votazione in merito alle questioni menzionate ai punti lett. d), e), f), g), i), j), k) l), al comma 1 § 42, non prenderanno parte i membri del consiglio di facoltà di cui al §41 comma. 1 lett. f) dello statuto.

§43

1. Il consiglio di facoltà si riunisce in occasione della seduta ordinaria secondo le disposizioni dello statuto della facoltà. Le sedute straordinarie si svolgono in casi particolari, qualora il preside ritenga necessaria la loro convocazione. Le sedute del consiglio di facoltà vengono convocate dal decano. Nel caso delle sedute straordinarie del consiglio di facoltà, queste ultime vengono convocate dal decano di propria iniziativa o su richiesta di almeno $\frac{1}{2}$ dei membri del consiglio di facoltà.
2. La seduta del consiglio di facoltà è presieduta dal decano o, qualora quest'ultimo sia assente, dal membro del consiglio di facoltà indicato dal decano stesso. Qualora il decano abbia impedimenti tali da impedire l'espletamento della funzione, la seduta del consiglio di facoltà sarà convocata dall'accademico più anziano per età anagrafica. Quest'ultimo provvederà anche a presiedere la seduta.

§44

1. Alle sedute del consiglio di facoltà possono partecipare anche, a titolo consultivo:
 - a) professori emeriti;
 - b) rettori di seminari e istituti che hanno stipulato un contratto di collaborazione con la facoltà;
 - c) altre persone invitata dal decano.
2. Ove necessario, su richiesta del decano, si potrà svolgere una seduta ampliata del consiglio di facoltà, alla quale potranno partecipare, a titolo consultivo, tutti i docenti accademici della facoltà.

§45

1. Il consiglio di facoltà emette le proprie delibere con la maggioranza relativa dei voti, in presenza di almeno metà dei propri membri.
2. Nel caso delle elezioni e delle altre questioni legate al personale, il voto viene espresso in modalità di voto segreto. Nei procedimenti aventi come oggetto l'assegnazione del ruolo di professore dell'Università e di professore, gli unici soggetti autorizzati al voto saranno i docenti accademici in possesso del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato). Per la validità delle decisione sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno metà dei soggetti autorizzati al voto.
3. Nelle questioni di maggiori importanza (riconosciute come tali dal consiglio di facoltà con la maggioranza relativa dei voti), per la presa di decisioni sarà richiesta una maggioranza qualificata, costituita da 2/3 dei voti.

§46

Il consiglio di facoltà ha un proprio segretario, il cui compito consiste nella stesura dei verbali relativi alle sedute del consiglio stesso. Il segretario viene nominato per un periodo di 4 anni. Tale ruolo può essere svolto da uno dei docenti accademici della facoltà privi del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato).

§47

Le regole di elezione per l'accesso ai consigli di facoltà e il procedimento da adottare in caso di scadenza del mandato nel corso della cadenza di un dato membro del consiglio di facoltà sono definiti dal regolamento elettorale promulgato dal senato.

§48

Una delibera del consiglio di facoltà potrà essere annullata da senato, qualora esso la ritenga non conforme alle norme vigenti o in contrasto con gli interessi dell'Università.

5. DECANO

§49

Il decano di una data facoltà della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia è responsabile dell'insieme delle sue attività e del suo funzionamento. In particolare:

1. dirige direttamente l'attività della facoltà, agendo in accordo con i responsabili delle discipline a egli sottoposti e ai responsabili degli indirizzi di studi condotti presso la facoltà;
2. rappresenta la facoltà all'esterno;
3. convoca il consiglio della facoltà e presiede la sua seduta;
4. funge da superiore diretto per tutti i dipendenti della facoltà;
5. controlla la disciplina degli studi, funge da superiore e tutore degli studenti;
6. emette decisioni amministrative in materia di studenti conformemente al regolamento di studi;
7. informa il rettore in merito all'intera attività della facoltà;
8. esegue le disposizioni delle autorità superiori e garantisce, almeno una volta all'anno, l'aggiornamento in forma elettronica dei dati della facoltà presenti nella banca dati della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica; sostiene il rettore nell'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo dell'istruzione superiore e della ricerca;

9. nelle questioni amministrative, il preside agisce in accordo con il cancelliere (direttore amministrativo) dell'Università.

§50

Il decano, dopo aver ottenuto l'opinione del consiglio di facoltà, può nominare o destituire un procuratore ai fini del coordinamento di particolari questioni.

§51

Il decano viene eletto dal consiglio di facoltà per un periodo di 4 anni. La scelta del decano viene effettuata tra i docenti accademici in possesso del titolo di professore o del grado di doktor habilitowany (professore associato), appartenenti al novero dei docenti fissi della facoltà, per i quali l'Università rappresenta il luogo di lavoro principale. Le regole dettagliate per l'elezione sono definite dal regolamento elettorale promulgato dal senato. Il decano non può essere eletto per un periodo superiore a due scadenze consecutive. La scelta del decano viene confermata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica. L'elezione del decano deve essere effettuata con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla conclusione della sua scadenza.

§52

Qualora il decano interrompa l'espletamento delle proprie funzioni prima dello scadere della scadenza, il consiglio di facoltà provvederà *quam primum* a eleggere un nuovo decano per la parte restante della scadenza. Tuttavia, qualora l'elezione abbia avuto luogo nel corso degli ultimi sei mesi della scadenza, il nuovo decano svolgerà la propria funzione per tutta la scadenza successiva.

§53

Il decano, in presenza di una valida ragione, può destituire il consiglio di facoltà. Per la destituzione del decano vengono applicate opportunamente le disposizioni di cui al §39 dello Statuto. La domanda di destituzione del decano della Facoltà di Teologia – Sezione di Tarnów può anche essere presentata dal gran vicecancelliere.

6. CONSIGLIO DELLA DISCIPLINA SCIENTIFICA O ARTISTICA E SUO PRESIDENTE

§54

I consigli di facoltà dell'Università nominano, con riferimento alle discipline scientifiche studiate presso la facoltà, un consiglio della disciplina scientifica o artistica per ciascuna di esse. Il consiglio della disciplina controlla lo sviluppo delle ricerche scientifiche, si accerta della loro esecuzione, si adopera ai fini dell'incremento delle qualifiche scientifiche e professionali dei dipendenti e dei corsi di studio condotti. Il consiglio della disciplina è presieduto dal responsabile della disciplina nominato dal rettore.

§55

I membri del Consiglio di una data disciplina sono i docenti accademici dell'Università dediti a una particolare disciplina presente presso l'Università, nel numero definito dal regolamento del consiglio della disciplina, che definisce nel dettaglio il funzionamento e la struttura del consiglio della disciplina.

§56

Le competenze del consiglio della disciplina comprendono, in particolare:

1. l'assegnazione di gradi accademici e di gradi nel settore dell'arte e la nomina di commissioni a tale scopo, senza la disciplina di sociologia;
2. definizione della strategia di sviluppo della disciplina scientifica praticata e identificazione delle condizioni e dei metodi della sua realizzazione;
3. valutazione dell'attività di ricerca condotta nell'ambito della disciplina scientifica praticata;
4. valutazione periodica dei docenti accademici attribuiti a una particolare disciplina scientifica;
5. coordinamento della politica relativa al personale per la disciplina scientifica di riferimento (in accordo con il decano e il rettore);
6. collaborazione con le scuole di dottorato dell'Università e controllo dei contenuti degli studi di dottorato condotti nell'ambito della disciplina scientifica di riferimento.

§57

Il presidente del Consiglio della disciplina scientifica è il responsabile della disciplina scientifica nominato dal rettore, su richiesta del decano, per un periodo di 4 anni, scelto tra i docenti accademici dell'Università in possesso del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato) nell'ambito della disciplina scientifica praticata. Il presidente del consiglio di una data disciplina scientifica non può essere nominato per la terza cadenza consecutiva. La prima cadenza ha inizio il 1° settembre 2020.

§58

I membri del consiglio della disciplina sono confermati dal senato che, in casi giustificati, provvede anche alla loro destituzione. La cadenza del consiglio di una data disciplina scientifica ha una durata di quattro anni. La prima cadenza ha inizio il 1° settembre 2020.

§59

Il metodo di funzionamento del consiglio della disciplina è regolato dal regolamento del consiglio della disciplina presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, promulgato dal senato.

IV. DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ

§ 60

L'Università assume docenti accademici e dipendenti diversi dai docenti accademici. I docenti accademici sono, principalmente, docenti fissi, aventi come priorità il lavoro svolto presso l'Università, il cui numero presso le varie facoltà dell'Università viene definito dal diritto canonico universale. La loro selezione, l'assunzione e l'avanzamento professionale degli stessi sono aspetti che rientrano nell'ambito delle responsabilità del rettore dell'Università e dei vari decani. La promozione al gruppo di docenti accademici di grado superiore è regolata dal regolamento dell'Università.

§ 61

1. I docenti accademici sono i dipendenti dediti all'attività didattica, all'attività di ricerca e all'attività didattica e di ricerca, assunti con le seguenti cariche:
 - a) professore;
 - b) professore dell'Università;
 - c) ricercatore
 - d) assistente.
2. I docenti accademici sono anche i dipendenti assunti con le seguenti cariche:
 - a) docente di livello superiore;
 - b) docente;
 - c) lettore;
 - d) istruttore.
3. I docenti fissi dell'Università dovranno essere contraddistinti da conoscenze approfondite, scrupolosità nell'attività di ricerca, stile di vita all'insegna della moralità, senso di responsabilità, ricco contributo scientifico, capacità didattiche. Inoltre, non potranno svolgere nello stesso tempo cariche ecclesiastiche.
4. Il professore ospite conduce lezioni e ricerche in conformità al regolamento adottato.

§62

I dipendenti dell'Università diversi dai docenti accademici sono:

1. dipendenti della biblioteca e del reparto documentazione e informazione scientifica;
2. altri dipendenti dell'Università.

§63

Il senato dell'Università può anche costituire altre cariche o definire diversamente le loro denominazioni.

§64

1. Tutti i soggetti assunti presso l'Università dovranno rispettare il suo carattere ecclesiastico e partecipare attivamente alla sua vita.

2. Il ruolo di docente accademico può essere assegnato a ogni soggetto in possesso delle qualifiche definite dal diritto statale e dal diritto canonico, caratterizzate da adeguate predisposizioni per il lavoro con gli studenti e i dottorandi e per l'attività di ricerca, fedele alla dottrina cattolica, guidata, nella vita, dai principi dell'etica cattolica, pronta a espletare correttamente i propri obblighi e ad agire per il bene dell'Università.
3. Il docente accademico dedito all'insegnamento di discipline relative alla fede o alla moralità è tenuto a svolgere i propri compiti nella massima unità con il Magistero della Chiesa.
4. Tra i docenti accademici dell'Università, un ruolo di particolare importanza è rivestito dai docenti fissi ai sensi del diritto canonico. Essi sono responsabili del significato e del ruolo delle varie discipline scientifiche o artistiche e garantiscono un'adeguata assistenza scientifica e didattica a studenti e dottorandi. I decani hanno la responsabilità di garantire, presso le facoltà di competenza, un numero adeguato di docenti fissi. Tutti i docenti dell'Università, con particolare riferimento ai docenti fissi, rispondono della qualità e dell'accuratezza delle ricerche effettuate, nonché dell'istruzione e dell'educazione degli studenti e dei dottorandi.

§65

1. I docenti accademici sono assunti presso l'Università in base a un contratto di lavoro stipulato con il rettore.
2. Il senato definisce i criteri di avviamento del rapporto di lavoro, considerando, in particolare, i seguenti aspetti;
 - a) contributo scientifico o didattico del candidato;
 - b) necessità di stabilizzazione e sviluppo del personale di ricerca o del personale didattico dell'Università, con particolare riferimento alle varie discipline scientifiche e artistiche;
 - c) indirizzi e ritmo di sviluppo dell'Università.
3. Il senato definisce i criteri di concessione, da parte del rettore, del consenso a un'assunzione aggiuntiva o all'avvio di un'attività economica autonoma da parte dei docenti accademici dell'Università.

§66

Il titolo di professore viene conferito dal gran cancelliere, dopo l'ottenimento dell'opinione positiva da parte del Consiglio per la Perfezione Scientifica. Il *nihil obstat* della Sede Apostolica non è richiesto per i docenti accademici dell'Università che lo hanno già ricevuto in passato.

§67

Il grado di doktor habilitowany (professore associato) viene conferito dal senato dell'Università dopo lo svolgimento del procedimento di assegnazione. Il diploma di doktor habilitowany (professore associato) viene consegnato dal gran cancelliere.

§68

Il grado di dottore di ricerca viene conferito dal senato dell'Università dopo la conclusione del percorso di accesso o del procedimento di assegnazione.

§69

La carica di professore viene assegnata dal Gran Cancelliere dopo il soddisfacimento dei requisiti definiti nel regolamento e dopo l'ottenimento del *nihil obstat* della Sede Apostolica.

§70

La carica di professore dell'Università viene conferita dal Rettore, dopo il soddisfacimento dei requisiti definiti nel regolamento organizzativo dell'Università.

§71

Per lo svolgimento delle altre cariche di cui al §61 comma 1 dello statuto, i docenti accademici vengono assunti dal rettore in conformità con le norme vigenti presso l'Università. Tutti i docenti dell'Università, prima di essere riconosciuti come docenti fissi, devono ottenere il *nihil obstat* da parte della Sede Apostolica. La promozione del docente accademico ai fini dello svolgimento di una carica di livello superiore ha luogo in base al regolamento promulgato dal senato. Il periodo

minimo che dovrà trascorrere prima della promozione successiva è pari ad almeno tre anni. Questo documento definisce le condizioni di assunzione del docente accademico in qualità di docente fisso. Affinché ciò sia possibile, la persona interessata non potrà svolgere alcuna carica ecclesiastica tale da costituire un impedimento nei confronti del pieno coinvolgimento professionale presso l'Università. L'accettazione di tale carica da parte di un docente fisso dell'Università equivale alla perdita della sua stabilità. Tale fatto sarà constatato da gran cancelliere, che avviserà in proposito la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§72

I dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile, cessano la propria attività lavorativa in base alle norme definite dal diritto statale per l'istruzione superiore. In casi particolari e giustificati, il senato può prolungare il periodo di assunzione, adottando le norme previste nel regolamento applicabile.

§73

1. La rescissione, la modifica o la scadenza del contratto con i docenti accademici e con gli altri dipendenti dell'Università avviene nei casi definiti dalle norme statali, nonché in base al presente statuto.
2. Il rapporto professionale con i docenti accademici dediti allo svolgimento di attività didattiche nell'ambito di discipline riguardanti la fede e la moralità sarà rescisso senza preavviso qualora il gran cancelliere (o, se del caso, il gran vicecancelliere) ritiri la missione canonica o il permesso per l'insegnamento concesso a un dato docente.

§74

Con i dipendenti dell'Università è necessario stipulare contratti relativi al divieto di svolgere attività concorrenziali.

§75

I dipendenti dell'Università hanno diritto a un adeguato compenso a titolo del lavoro svolto, a un periodo di ferie retribuite, nonché ad altre prestazioni, secondo

quanto definito dalle norme del diritto del lavoro e dalle norme riguardanti l'istruzione superiore.

§76

Presso l'Università vige il regolamento di lavoro definito dal rettore.

§77

La nomina di un dipendente dell'Università per lo svolgimento di una funzione dirigenziale che comprenda, nell'ambito dei propri incarichi caratteristici, le questioni studentesche e quelle legate ai dottorandchiestai, richiederà la presa di accordi con i rappresentanti degli studenti o con i rappresentanti dei dottorandi. La mancata assunzione di una posizione da parte dei rappresentanti degli studenti o dei dottorandi entro il termine previsto equivarrà all'espressione del consenso.

V. DIRITTI E OBBLIGHI DETTAGLIATI DEI DOCENTI ACCADEMICI

§78

1. L'orario di lavoro vigente per il docente accademico è basato sulla prestazione da svolgere ed è definito in base agli obblighi didattici, di ricerca, didattico-scientifici e organizzativi. Tutti i docenti accademici assunti con mansioni di ricerca, didattico-scientifiche o didattiche devono essere caratterizzati dalla serietà, dall'onestà, nonché da un approccio creativo e collaborativo nei confronti dell'attività. L'ambito degli obblighi del docente accademico è definito dal contratto di lavoro, mentre la tariffa di retribuzione didattica per le varie mansioni è definita dal Regolamento di Lavoro
2. L'ambito dettagliato e il volume degli obblighi del docente accademico viene definito dal decano e, nel caso degli enti interfacoltà, dal loro responsabile.

§79

1. Gli obblighi dei dipendenti dell'Università impegnati in attività didattico-scientifiche comprendono, in particolare:

- a) attività di ricerca e, nel caso dei soggetti in possesso del titolo di professore o del grado accademico di doktor habilitowany (professore associato), formazione dei ricercatori più giovani;
 - b) formazione degli studenti, compreso il controllo della stesura degli elaborati di verifica, delle testi semestrali e delle tesi di laurea da parte degli studenti, con riferimento ai contenuti e all'aspetto metodologico;
 - c) attività educativa e, in particolare, sviluppo di un approccio morale, ecclesiale e patriottico presso gli studenti;
 - d) incremento delle proprie qualifiche professionali e attenzione nei confronti dello sviluppo della disciplina scientifica o artistica praticata;
 - e) partecipazione alle attività organizzative dell'Università, alle sedute degli enti facenti capo all'Università, espletamento delle funzioni e svolgimento dei compiti affidati dalle autorità dell'Università.
2. Gli obblighi dei dipendenti dell'Università impegnati in attività didattiche comprendono, in particolare:
- a) formazione degli studenti, compreso il controllo della stesura degli elaborati di verifica, delle testi semestrali e delle tesi di laurea da parte degli studenti, con riferimento ai contenuti e all'aspetto metodologico;
 - b) incremento delle proprie qualifiche professionali e attenzione nei confronti dello sviluppo della disciplina scientifica o artistica praticata;
 - c) attività educativa e, in particolare, sviluppo di un approccio morale, ecclesiale e patriottico presso gli studenti;
 - d) partecipazione alle attività organizzative dell'Università, alle sedute degli enti facenti capo all'Università, svolgimento dei compiti affidati dalle autorità dell'Università.
3. Gli obblighi dei dipendenti dell'Università impegnati in attività di ricerca comprendono, in particolare:
- a) attività di ricerca;
 - b) incremento delle proprie qualifiche professionali e attenzione nei confronti dello sviluppo della disciplina scientifica o artistica praticata;
 - c) partecipazione alle attività organizzative dell'Università, alle sedute degli enti facenti capo all'Università, svolgimento dei compiti affidati dalle autorità dell'Università.

§80

1. Tutti i docenti accademici sono soggetti a una valutazione periodica. Essa è riferita, in particolar modo, al corretto espletamento degli obblighi, nonché al rispetto dei diritti d'autore, dei diritti correlati e del diritto di proprietà industriale.
2. La valutazione viene eseguita con una frequenza pari ad almeno una volta ogni due anni, nonché qualora il decano o un soggetto a capo di un altro ente dell'Università presenti una richiesta giustificata in tal senso.
3. Le regole dettagliate della valutazione periodica sono definite dal regolamento elettorale promulgato dal senato.
4. La promozione dei docenti accademici ai fini dello svolgimento di cariche di livello superiore avviene dopo il soddisfacimento delle condizioni definite dalle norme del diritto ecclesiastico, dalle norme universitarie interne e dalle norme del diritto ecclesiastico.
5. Le conclusioni tratte in base alla valutazione influiscono su:
 - a) ammontare della retribuzione;
 - b) promozioni e riconoscimenti;
 - c) affidamento di cariche dirigenziali.

§81

Il rettore, affidando a un docente accademico lo svolgimento di compiti importanti o la realizzazione di progetti di ricerca o di altri compiti derivanti dalla missione o dalla strategia dell'Università, potrà ridurre il volume delle sue attività didattiche nel corso dell'esecuzione dei compiti assegnati.

VI. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ

§82

1. Nell'ambito delle questioni disciplinari relativi ai dipendenti dell'Università, nel rispetto delle norme del diritto polacco, il soggetto autorizzato ad esprimersi è la commissione disciplinare competente.
2. Indipendentemente da quanto riportato al comma 1 del presente paragrafo, in caso di accuse giustificate riferite a un comportamento gravemente in

contrasto con il carattere ecclesiastico dell'Università (ad es. comportamento immorale da parte di un docente accademico, trasmissione di insegnamenti non conformi alla Rivelazione), qualora non sia possibile giungere a un accordo tra il rettore o il decano e il docente accademico in questione, il consiglio di facoltà convocherà una commissione che, dopo aver esaminato la situazione e aver ascoltato la persona interessata dalle accuse, esprimerà la propria posizione di fronte al senato e al rettore. Qualora la posizione della commissione confermi la fondatezza delle accuse, la commissione sarà tenuta a presentare una proposta di risoluzione della situazione riscontrata.

3. La decisione relativa al rimprovero e alla forma di ricorso presa in base alla posizione assunta dalla commissione di cui al comma 2 del presente paragrafo dovrà essere approvata dal senato, che prima di esprimersi provvederà ad ascoltare l'interessato. L'esecutore della decisione del senato sarà il rettore dell'Università, che avviserà in proposito il gran cancelliere. La decisione relativa alla sospensione o all'allontanamento del docente accademico richiederà anche l'approvazione del senato, secondo le condizioni di cui sopra. La decisione in merito alla sospensione o all'allontanamento sarà presa dal gran cancelliere e, qualora essa riguardi un docente fisso, il gran cancelliere informerà in proposito la Sede Apostolica.
4. In casi gravi e improvvisi, per garantire il bene degli studenti e dei fedeli, il gran cancelliere potrà sospendere temporaneamente un docente accademico nell'espletamento delle proprie funzioni presso l'Università, finché il procedimento ordinario non sarà giunto al termine. La decisione del gran cancelliere viene eseguita dal rettore.
5. Per quanto concerne la Facoltà di Teologia – Sezione di Tarnów, le competenze del gran cancelliere di cui al comma 3 e 4 spettano al gran vicecancelliere.
6. L'allontanamento di un docente accademico comporterà la perdita della missione canonica.
7. Le decisioni prese con la modalità di procedimento di cui al comma 2-5 del presente paragrafo potranno essere oggetto di ricorso, da presentarsi secondo le norme del diritto canonico.

VII. CORSI DI STUDIO, STUDENTI E DOTTORANDI

§83

1. L'Università conduce corsi di studio in modalità di frequenza tradizionale e durante i fine settimana, corsi di laurea di primo livello, corsi di laurea magistrale in modalità 3+2, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di studio di terzo livello (dottorati di ricerca) secondo le norme del diritto canonico. Inoltre, l'Università conduce master post-diploma, altre forme di istruzione e scuole di dottorato. Gli studi superiori e la formazione dei dottorandi nell'ambito della scuola di dottorato si svolgono secondo le norme del diritto ecclesiastico e del diritto polacco. L'Università può creare corsi di studio fuori dalla sede dell'Università, nonché fuori dai confini nazionali. Tutti gli studi all'Università, l'istruzione nella scuola di dottorato e altre forme di educazione finiscono con l'ottenimento di un adeguato diploma.
2. L'organizzazione e il programma degli studi di cui al comma 1 del presente paragrafo sono definiti dai regolamenti competenti promulgati dal senato. I corsi di studio sono condotti con un particolare indirizzo, livello e profilo di formazione in base al programma degli studi. Parte delle lezioni può essere tenuta utilizzando il metodo della formazione a distanza.
3. Solamente le facoltà erette canonicamente oppure approvate dalla Sede Apostolica ed organizzate concordemente alle disposizioni della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* del papa Francesco del 8 dicembre 2017 insieme ai Provvedimenti Esecutivi della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017 ed alle altre norme vigenti del diritto canonico, hanno il diritto di conferire i gradi aventi il valore canonico, però con osservazione del diritto speciale della Pontificia Commissione Biblica. L'Università può condurre corsi di studio e altre forme d'istruzione nell'ambito di enti interfacoltà ed enti comuni, creati in base a contratti con altri atenei e con altri soggetti, con particolare riferimento alle istituzioni scientifiche, comprese quelle estere. L'Università garantisce anche un'adeguata libertà nelle ricerche scientifiche e nella formazione, nonché la fedeltà nei confronti del Magistero della Chiesa.

4. Nella formazione vengono considerati i metodi didattico-scientifici adeguati per ogni disciplina scientifica o artistica. In particolare, occorre mostrare agli studenti il legame tra la vita e la fede, insegnare loro il rispetto nei confronti della verità, per la dignità umana, per la cultura, nonché stimolare un continuo approfondimento delle fede e della necessità di continuare l'apprendimento per tutta la vita.
5. Le ricerche scientifiche e l'insegnamento dovranno essere indirizzati verso l'approfondimento della verità contenuta nella Rivelazione cristiana e verso la risoluzione, alla sua luce, dei problemi che la Chiesa e la società si trovano ad affrontare.
6. L'attività didattica dell'Università viene condotta, in particolar modo, tramite lezioni, seminari scientifici, esercizi e altre attività oggetto del programma degli studi.
7. Il rettore dell'Università definisce il modo di esecuzione delle operazioni amministrative, il metodo di tenuta della documentazione riguardante il programma degli studi, il modo di rilascio dei documenti e delle certificazioni, l'ammontare e il metodo di prelievo delle imposte a titolo di tali operazioni e dei servizi educativi.
8. Il modo e le regole del procedimento di convalida dei diplomi è definito dal senato, in conformità con le norme statali vigenti.

§84

1. Gli studenti, i dottorandi e i partecipanti ai master post-diploma e alle altre modalità di formazione della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia possono essere persone che si impegnano a rispettare il carattere ecclesiastico dell'Università, sono guidate dai principi della moralità cristiana, il che viene confermato da una attestazione conforme all'art. 31 della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* del papa Francesco dell'8 dicembre 2017 e all'art. 26 § 1 dei Provvedimenti Esecutivi della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 27 dicembre 2017, nonché rispettano le condizioni definite nelle norme vigenti, comprese le regolamentazioni dell'Università.

2. Affinché i religiosi possano studiare è richiesto il permesso dell'ordinario competente, mentre nel caso dei monaci è richiesto il permesso del superiore conventuale.
3. Il senato definisce le condizioni che i candidati agli studi superiori presso l'Università devono rispettare, nonché il modo e il termine di inizio e conclusione del procedimento di selezione, nel rispetto delle norme statali e di quelle ecclesiastiche.
4. L'assunzione agli studi superiori attraverso l'ammissione avviene secondo le modalità specificate nella risoluzione sull'ammissione e la procedura di ammissione può essere condotta da una commissione di ammissione.
5. L'acquisizione dei diritti caratteristici dello studente ha luogo in seguito alla pronuncia del seguente giuramento:

“Giuro solennemente, in qualità di studente della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, di impegnarmi ad acquisire sistematicamente e diligentemente conoscenze e abilità per il bene del prossimo e di me stesso/a, di rispettare la legge, la tradizione e le buone abitudini accademiche, la proprietà intellettuale altrui, di cercare costantemente la verità, di annunciarla e di darne testimonianza con il mio comportamento, di avere a cuore il buon nome dell'Università e di mantenere un atteggiamento degno di un buono studente, membro della comunità ecclesiastica e cittadino consapevole della mia Patria. Presentando il giuramento chiedo l'intercessione di S. Stanislao Vescovo di Cracovia, del santo professore Giovanni da Kęty, di S. Edvige Regina e di S. “Giovanni Paolo II. Aiutami, o Dio, nel mio proposito”.

I soggetti che professano religioni diverse da quella cattolica e gli atei potranno tralasciare, nel testo del giuramento, le seguenti parole: “membro della comunità ecclesiastica” e “Presentando il giuramento chiedo l'intercessione di S Stanislao Vescovo di Cracovia, del santo professore Giovanni da Kęty, di S. Edvige Regina e di S. Giovanni Paolo II. Aiutami, o Dio, nel mio proposito”.

6. Il soggetto ammesso alla scuola di dottorato pronuncia il seguente giuramento:

“Giuro solennemente, in qualità di dottorando della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, di impegnarmi ad acquisire sistematicamente e

diligentemente le conoscenze, di condurre coscienziosamente l'attività di ricerca scientifica, di rispettare la proprietà intellettuale altrui, di avere a cuore il buon nome dell'Università e di mantenere un atteggiamento degno di un buon dottorando, membro della comunità ecclesiastica e cittadino consapevole della mia Patria. Presentando il giuramento chiedo l'intercessione di S. Stanislao Vescovo di Cracovia, del santo professore Giovanni da Kęty, di S. Edvige Regina e di S. "Giovanni Paolo II. Aiutami, o Dio, nel mio proposito".

I soggetti che professano religioni diverse da quella cattolica e gli atei potranno tralasciare, nel testo del giuramento, le seguenti parole: "membro della comunità ecclesiastica" e "Presentando il giuramento chiedo l'intercessione di S Stanislao Vescovo di Cracovia, del santo professore Giovanni da Kęty, di S. Edvige Regina e di S. Giovanni Paolo II. Aiutami, o Dio, nel mio proposito".

7. Lo studente e il dottorando sono tenuti a rispettare il testo del giuramento pronunciato e ad attenersi alle norme vigenti, con particolare riferimento allo statuto e ai regolamenti vigenti presso l'Università.
8. Gli studenti e i dottorandi, in particolare, hanno il diritto di:
 - a) fruire delle lezioni, degli esercizi, dei seminari scientifici, dei tirocini e delle altre attività didattiche previste nel programma degli studi;
 - b) utilizzare la biblioteca e l'infrastruttura didattico-scientifica dell'Università;
 - c) aspirare all'assegnazione dei titoli professionali, dei gradi accademici e dei gradi in ambito artistico;
 - d) riunirsi in organi di autogoverno, associazioni e organizzazioni universitarie, studentesche e di dottorandi;
 - e) aspirare all'assegnazione di forme di aiuto materiale, con particolare riferimento alle varie borse di studio, nel rispetto dei regolamenti vigenti;
 - f) frequentare parallelamente corsi di studio presso altri indirizzi o atenei;
 - g) partecipare, per mezzo di rappresentanti, al senato e al consiglio di facoltà, nel rispetto delle norme definite nelle regolamentazioni vigenti, compreso il presente statuto;
9. Gli studenti e i dottorandi, in particolare, sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto e i regolamenti vigenti presso l'Università;
 - b) rappresentare degnamente l'Università;
 - c) partecipare alle attività didattiche e organizzative, ai sensi delle disposizioni del regolamento di riferimento;
 - d) presentarsi agli esami o ottenere le firme richieste a conferma della conclusione con esito positivo dei corsi entro i termini stabiliti, eseguire i tirocini e soddisfare gli altri requisiti previsti nel programma degli studi o nel programma di formazione;
 - e) versare i pagamenti richiesti nel rispetto dei regolamenti vigenti presso l'Università;
 - f) partecipare alle celebrazioni e agli eventi organizzati dall'Università.
10. Gli studenti dell'Università costituiscono l'organo di autogoverno studentesco, mentre i dottorandi costituiscono l'organo di autogoverno dei dottorandi. Gli organi di autogoverno (degli studenti e dei dottorandi) svolgono la propria attività nel rispetto dei propri regolamenti, la cui conformità alle norme vigenti è confermata dal rettore.
11. In base al programma preliminare di budget presentato dall'organo di autogoverno studentesco e dall'organo di autogoverno dei dottorandi, il senato, in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie dell'Università, concede agli organi sopraccitati un supporto materiale. La distribuzione dei fondi concessi viene stabilita dai suddetti organi di autogoverno.
12. Il rettore annullerà le delibere dell'organo di autogoverno studentesco e dell'organo di autogoverno dei dottorandi qualora esse non siano conformi alle norme di legge, al presente statuto o ai regolamenti dell'Università.
13. Le associazioni e le organizzazioni di studenti e dottorandi, compresi i circoli scientifici, sono iscritte al registro tenuto dal rettore e agiscono all'interno dell'Università sotto la guida di un tutore o di un curatore nominato dal consiglio di facoltà e approvato dal senato. L'obiettivo delle associazioni e delle organizzazioni non può essere non conforme alle disposizioni del presente statuto.
14. Il rettore potrà sciogliere un'organizzazione universitaria o sospendere la sua attività qualora il suo funzionamento non sia conforme allo statuto dell'Università o al regolamento dell'organizzazione stessa.

15. In caso di violazione, da parte di uno studente o di un dottorando, dei principi etici o delle norme vigenti presso l'Università, lo studente o il dottorando risponderanno di fronte alla commissione disciplinare dell'ateneo o al tribunale dei pari grado dell'ente di autogoverno competente, la cui composizione il cui funzionamento sono stabiliti da regolamenti a parte.
16. Il decano cancellerà uno studente dalla lista degli studenti nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio degli studi;
 - b) rinuncia agli studi;
 - c) mancata presentazione, entro il termine previsto, della tesi o mancata partecipazione all'esame finale previsto per l'ottenimento del titolo;
 - d) inflizione della penale disciplinare costituita dall'allontanamento dall'Università;
 - e) cancellazione di un seminarista dalla lista degli alunni del seminario.
17. Il decano potrà cancellare uno studente dalla lista degli studenti nei seguenti casi:
 - a) mancata partecipazione alle attività obbligatorie;
 - b) assenza di progressi nello studio;
 - c) mancato superamento del semestre o dell'anno di studio entro il termine definito;
 - d) mancato versamento delle somme legate alla frequentazione degli studi.
18. Il direttore della Scuola di dottorato cancellerà il dottorando nei seguenti casi:
 - a) risultato negativo della valutazione di metà periodo;
 - b) mancata presentazione della dissertazione di dottorato entro il termine definito nel piano di ricerca individuale;
 - c) rinuncia alla formazione
19. Il direttore della Scuola di dottorato potrà cancellare il dottorando nei seguenti casi:
 - a) progresso insoddisfacente nella preparazione della dissertazione di dottorato;
 - b) mancato rispetto del regolamento della scuola di dottorato;

- c) realizzazione insoddisfacente del programma di formazione e del piano di ricerca individuale.
20. Le decisioni di cui al comma 17 e al comma 18 potranno essere oggetto di ricorso da presentarsi al rettore (qualora la sua decisione sia definitiva). Le decisioni di cui al comma 19 e al comma 20 potranno essere oggetto di riesame, nonché delle altre misure di ricorso previste dalle norme di legge.
 21. All'interno dell'Università è presente la pastorale accademica gestita dal pastore nominato dal rettore, dopo l'ottenimento del consenso dell'ordinario del candidato.
 22. Il Senato definisce la procedura di accettazione, in qualità di studenti e dottorandi, profughi, fuggiaschi e altri soggetti in situazioni analoghe, sprovvisti della documentazione necessaria ai fini dello studio presso l'Università, ma in grado di dimostrare in altro modo il soddisfacimento delle condizioni richieste per l'avvio del percorso di studi.
 23. Le lezioni tenute presso l'Università sono aperte, fatte salve le lezioni per i candidati al sacerdozio.

§85

Presso l'Università possono svolgere la propria attività organizzazioni che riuniscono i soggetti che vi hanno concluso gli studi. Lo stato e il carattere di tali associazioni sono definiti da norme proprie, approvate dal senato.

VIII. AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

§86

L'amministrazione dell'Università è gestita dal rettore.

§87

L'amministrazione dell'Università comprende:

1. cancelleria del rettorato, segreterie, uffici dei decanati, uffici delle scuole di dottorato e segreterie degli altri enti organizzativi;
2. enti dell'amministrazione centrale;
3. ufficio di contabilità;

4. reparto personale
5. reparto informatico;
6. enti dediti allo svolgimento dell'attività economica;
7. enti dediti allo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa.

§88

Il rettore può costituire nuovi enti amministrativi, trasformarli, unirli ed eliminare quelli già esistenti.

§89

1. Il cancelliere (direttore amministrativo) e il capo contabile sono nominati e destituiti dal rettore con il consenso del senato. Il cancelliere e il capo contabile hanno, come superiore di riferimento, il rettore.
2. Gli altri dipendenti amministrativi sono assunti e licenziati dal rettore o dalla persona da egli autorizzata.
3. Il cancelliere (direttore amministrativo) è il superiore diretto dei dipendenti amministrativi dell'Università nell'ambito definito dal rettore.
4. I dipendenti amministrativi sono soggetti a una valutazione periodica. I criteri e il metodo di valutazione sono definiti in base a un adeguato regolamento, tale da considerare, in particolare:
 - a) soddisfacimento dei requisiti delle norme di legge;
 - b) qualità dell'organizzazione del lavoro;
 - c) qualità del servizio;
 - d) attività sociale-organizzativa;
 - e) costi legati al funzionamento.

IX. TITOLO DI PROFESSORE, GRADI ACCADEMICI, GRADI ARTISTICI E TITOLI PROFESSIONALI

§90

Presso l'Università, oltre al titolo di professore, vengono assegnati i seguenti titoli professionali, gradi accademici, gradi artistici:

1. titolo di dottore (di primo livello), equivalente al grado di baccalaureato canonico;
2. titolo di dottore magistrale, equivalente al grado di baccalaureato in teologia e, presso gli altri indirizzi, al grado della licenza canonica;
3. licenza canonica (ecclesiastica);
4. grado di dottore di ricerca;
5. grado di doktor habilitowany (professore associato);
6. titolo di professore.

§91

Il candidato al titolo di dottore (di primo livello) e di dottore magistrale dovrà soddisfare i requisiti definiti dal diritto statale e dal diritto ecclesiastico.

§92

Per l'ottenimento del grado della licenza ecclesiastica conferita dalle autorità canoniche competenti dell'Università è richiesto il soddisfacimento delle condizioni definite dal diritto ecclesiastico e dal regolamento vigente.

§93

Il grado di dottore di ricerca viene conferito dal senato dell'Università, nel rispetto delle norme ecclesiastiche e statali vigenti, dopo il soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento di riferimento.

§94

Il grado di doktor habilitowany (professore associato) viene conferito dal senato dell'Università, in base al procedimento condotto ai sensi delle norme statali vigenti e del regolamento di riferimento.

§95

Il dottorato *honoris causa*, su richiesta del consiglio di facoltà, viene conferito con il consenso del cancelliere del senato dell'Università a soggetti particolarmente meritevoli per la Chiesa, dopo l'ottenimento del *nihil obstat* della Sede Apostolica, conformemente alle disposizioni del regolamento di riferimento.

§96

Il titolo di professore viene conferito dal Gran Cancelliere dopo l'esecuzione di un'adeguata procedura, nel rispetto delle norme statali e delle disposizioni del concordato esistente tra la Chiesa e lo Stato.

X. BIBLIOTECA, ATTIVITÀ EDITORIALE E ARCHIVIO

§97

La Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia possiede una propria biblioteca centrale, costituente la base di riferimento del sistema di informazione bibliotecario, nell'ambito del quale rientrano anche le biblioteche delle varie unità didattico-organizzative dell'Università. La biblioteca raccoglie, elabora, conserva e mette a disposizione le collezioni bibliotecarie legate all'attività didattico-scientifica dell'Università. Inoltre, svolge un'attività informativa.

§98

La creazione, la trasformazione o la chiusura della biblioteca centrale e delle biblioteche delle varie unità didattico-organizzative dell'Università sono operazioni che rientrano nelle competenze del rettore, con il consenso del senato o in accordo o dietro richiesta del direttore della biblioteca centrale.

§99

La biblioteca centrale è gestita dal direttore nominato e destituito dal rettore, dopo l'ottenimento di un'adeguata opinione del senato, ai sensi del regolamento vigente. Il direttore della biblioteca centrale ha come diretto superiore il rettore. L'organo consultivo del rettore, nel caso delle questioni legate alla biblioteca centrale, è la commissione bibliotecaria del senato, che svolge i compiti del consiglio bibliotecario.

§100

I diritti e gli obblighi del direttore della biblioteca centrale, nonché le regole del suo funzionamento, comprese le regole di fruizione della stessa da parte di soggetti

diversi dai dipendenti, dai dottorandi e dagli studenti dell'Università, sono definiti dal regolamento del sistema bibliotecario-informativo dell'Università promulgato dal senato.

§101

L'Università gestisce l'attività editoriale, compresa la pubblicazione di periodici propri, servendosi principalmente della propria casa editrice scientifica. L'ambito dei lavori e il metodo di funzionamento della casa editrice è definito dal regolamento promulgato dal senato.

§102

La casa editrice scientifica è gestita dal direttore nominato e destituito dal rettore, previo ottenimento dell'opinione del senato. Il direttore della casa editrice scientifica ha come diretto superiore il rettore. L'organo consultivo del rettore, nel caso delle questioni legate alla casa editrice scientifica, è la commissione editoriale del senato.

§103

L'Università possiede un archivio gestito dal direttore nominato e destituito dal rettore, previo ottenimento dell'opinione del senato. Il direttore dell'archivio ha come diretto superiore il rettore.

XI. QUESTIONI ECONOMICHE

§104

1. All'Università spetta il diritto di proprietà, nonché altri diritti patrimoniali. L'Università può possedere, acquistare, vendere e onerare beni mobili e immobili, accettare lasciti, donazioni ed eredità di provenienza nazionale ed estera, gestire il patrimonio e stipulare contratti, nel rispetto delle norme del diritto canonico e del diritto polacco.
2. L'organo che rappresenta l'Università nelle questioni patrimoniali è il rettore, il quale informa il gran cancelliere in merito alle condizioni economiche dell'Università.

3. I contratti relativi all'acquisto, alla vendita e all'introduzione di oneri su beni mobili e immobili, qualora il loro valore superi la somma definita dal senato, richiederanno il suo consenso.
4. L'Università possiede il registro dello stato patrimoniale e dei diritti di proprietà, mentre il soggetto responsabile del suo aggiornamento è il cancelliere (direttore amministrativo).

§105

1. L'Università gestisce autonomamente le proprie finanze in base al programma materiale-finanziario.
2. L'Università gestisce la propria contabilità nel rispetto delle norme di legge relative alla contabilità, considerano le regole definite nella legge "Diritto dell'istruzione superiore e della ricerca".
3. L'Università può condurre un'attività economica separata dal punto di vista organizzativo e finanziario, in un ambito corrispondente ai campi d'azione dei suoi enti organizzativi.
4. L'Università può intraprendere un'attività economica, qualora le sue possibilità personali e le sue disponibilità materiali destinati allo svolgimento dei compiti fondamentali siano sufficienti e qualora i redditi ottenuti da tale attività siano destinati alla realizzazione dei compiti statutari.
5. Per lo svolgimento dell'attività economica, l'Università può creare enti organizzativi e stipulare contratti con altri soggetti. La forma organizzativo-legale di gestione dell'attività economica dovrà essere adeguata all'oggetto dell'attività stessa e alle sue dimensioni.
6. La decisione relativa all'inizio di un'attività economica di un particolare tipo e con una particolare forma organizzativo-legale viene presa dal rettore, con il consenso del senato. Il rettore, dopo l'ottenimento del consenso, affida l'attività a un soggetto adeguatamente preparato.

§106

L'Università, in particolare, ottiene fondi dalle seguenti fonti:

1. dal budget dello Stato, dai budget degli enti di autogoverno locale e dall'Unione Europea;
2. dalle raccolte di fondi realizzate presso l'Arcidiocesi di Cracovia, la Diocesi di Tarnów e nelle diocesi che collaborano con l'Università, nonché dalle dotazioni estere;
3. da altre dotazioni, lasciti e donazioni;
4. da redditi ottenuti a titolo dello svolgimento dell'attività di ricerca, didattica, dalla prestazione di servizi, da attività editoriali, economiche ecc.;
5. dai pagamenti versati dagli studenti, dai partecipanti ai master post-diploma e alle altre forme di istruzione;
6. dai pagamenti versati a titolo del procedimento di selezione dei candidati;
7. da altri pagamenti derivanti dall'attività svolta dall'Università.

XII. COLLABORAZIONE CON ALTRE UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA

§107

1. L'Università collabora con altri atenei, istituzioni scientifiche e altre istituzioni, nazionali ed estere, nell'ambito delle ricerche realizzate, dell'attività didattica e di quella editoriale.
2. La collaborazione di cui al comma 1 è basata su contratti reciproci e, in particolare, consiste in:
 - a) gestione comune dei corsi di studio;
 - b) esecuzione di attività di ricerca comuni;
 - c) scambio di docenti accademici, studenti, dottorandi e altri dipendenti;
 - d) collaborazione editoriale e scambio di libri e periodici scientifici;
 - e) organizzazione di simposi e congressi scientifici comuni e partecipazione a essi.
3. In casi particolari, la collaborazione di cui sopra riguarderà gli atenei che avranno stipulato con l'Università un contratto di collaborazione didattico-scientifica e editoriale. I contratti di cui sopra sono approvati dal senato.
4. Gli studenti, i dottorandi, i ricercatori esteri provenienti dagli atenei con cui l'Università avrà stipulato un contratto di collaborazione potranno fruire

delle abilitazioni onorate nella Repubblica di Polonia, a condizione del soddisfacimento dei requisiti del diritto ecclesiastico e statale.

XIII. PREMI E RICONOSCIMENTI

§108

1. L'Università può assegnare titoli onorari, medaglie e riconoscimenti. Le norme e le regole di assegnazione dei titoli onorari, delle medaglie e dei riconoscimenti viene definito dal senato in uno speciale regolamento.
2. Il senato può rivolgersi agli organi competenti con le domande di riconoscimento di ordini, riconoscimenti, premi statali e settoriali, ai migliori dipendenti e ai soggetti caratterizzati da meriti particolari per l'Università.
3. Il rettore può riconoscere premi ai dipendenti dell'Università, attenendosi alle regole e alle modalità definite nel regolamento e approvate dal senato.

XIV. CONCLUSIONE

§ 109

Il rispetto integrale dello statuto e degli statuti delle facoltà ha l'obiettivo di garantire il bene della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, un valido contributo all'approfondimento della cultura contemporanea, il sostegno del pieno sviluppo della persona umana e la realizzazione pratica del servizio dell'insegnamento: gesto evangelico che arricchisce il popolo di Dio e la comunità attuale con i doni dello Spirito Santo.

Lo statuto della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Sede Apostolica e la sua promulgazione da parte del rettore dell'Università. Con l'entrata in vigore del presente statuto, lo statuto precedente, risalente all'8 giugno 2015, perderà la propria validità.

STATUTO
DELLA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GIOVANNI PAOLO II DI CRACOVIA
I. INTRODUZIONE (§1-9)

II. STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ (§10-14)

III. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ (§15-59)

- 1. GRAN CANCELLIERE E GRAN VICECANCELLIERE**
- 2. SENATO**
- 3. RETTORE E PRORETTORI**
- 4. CONSIGLIO DI FACOLTÀ**
- 5. DECANO**
- 6. CONSIGLIO DELLA DISCIPLINA SCIENTIFICA E SUO PRESIDENTE**

IV. DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ (§60-77)

V. DIRITTI E OBBLIGHI DETTAGLIATI DEI DOCENTI ACCADEMICI (§78-81)

VI. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ (§82)

VII. CORSI DI STUDIO, STUDENTI E DOTTORANDI (§83-85)

VIII. AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITÀ (§86-89)

IX. TITOLO DI PROFESSORE, GRADI ACCADEMICI, GRADI ARTISTICI E TITOLI PROFESSIONALI (§90-96)

X. BIBLIOTECA, ATTIVITÀ EDITORIALE E ARCHIVIO (§97-103)

XI. QUESTIONI ECONOMICHE (§104-106)

XII. COLLABORAZIONE CON ALTRE UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA (§107)

XIII. PREMI E RICONOSCIMENTI (§108)

XIV. CONCLUSIONE (§ 109)

Statuti delle Facoltà della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia

Oltre alle norme comuni per tutte le facoltà della Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia, le varie facoltà sono in possesso dei propri statuti dettagliati.


REKTOR
ks. prof. dr hab. Robert Tyrada